

DOCUMENTI

IAI

IL RICICLAGGIO E L'ECONOMIA INTERNAZIONALE

di Osvaldo Cucuzza

Documento presentato alla seconda conferenza internazionale italo-uzbeka, organizzata dallo IAI in
cooperazione con il Centro Alti Studi per la Difesa (Casd) e l'Institute for Strategic Studies
Milano, 6-10 luglio 1998

IL RICICLAGGIO E L'ECONOMIA INTERNAZIONALE

di Osvaldo Cucuzza

1. Profili del riciclaggio

a. Premessa

In via preliminare, è opportuno ricordare le principali modalità d'impiego dei profitti della criminalità organizzata - correlate ai già individuati livelli di responsabilità nell'ambito delle singole associazioni di tipo mafioso - quali sono risultate a seguito dei maxi-processi di Palermo e dalle ormai numerose operazioni di polizia condotte in Italia ed all'estero. In linea di massima, si può affermare che gli introiti conseguiti dalle associazioni criminali vengono impiegati secondo il seguente criterio:

- una parte, in genere di modesta entità, viene rimessa immediatamente nelle attività illecite di primo livello per potenziarle sotto il profilo qualitativo e - attraverso l'acquisizione di nuove aree di influenza - sotto il profilo quantitativo;
- una parte, più consistente, viene immessa nel circuito economico e finanziario legale italiano, ovvero dei Paesi destinatari dei traffici illeciti;
- una parte, la più cospicua, viene esportata in attesa di investirla nel modo più remunerativo possibile. In merito, è da sottolineare che tra il momento dell'accumulazione della ricchezza illecita e quello del vero e proprio investimento spesso intercorrono tempi piuttosto lunghi, dovuti all'esigenza di svincolare i proventi di reato dalla loro origine delittuosa attraverso le attività di "riciclaggio", delle quali tratteremo in prosieguo;
- una parte, infine, rappresenta "l'utile netto spendibile", ripartito tra tutti i membri dell'organizzazione in relazione alla loro posizione gerarchico-funzionale.

In tal modo, la ricchezza illecitamente prodotta serve a finanziare nuove e più importanti attività criminali ovvero ad aprire vere e proprie attività imprenditoriali oppure ad acquisire beni immobili e/o cosiddetti "beni rifugio".

Il riciclaggio o *money laundering* è l'attività posta in essere per "ripulire" i proventi illeciti, al fine di separarli dalle attività criminose che hanno consentito di conseguirli, rendendo difficile l'accertamento della loro origine. In concreto, esso si sostanzia in una serie di atti volti a reintrodurre sul mercato economico-finanziario denaro o altri valori di provenienza illecita, facendone apparire legittimi e regolari l'acquisizione ed il possesso. In linea di massima, il fenomeno del riciclaggio si articola nelle seguenti tre fasi:

- processo di accumulazione di capitali illeciti, quale risultato delle attività tipiche della criminalità;
- trasformazione dei capitali illeciti in leciti attraverso il loro mascheramento, ottenuto con l'interposizione di schermature idonee ad allontanare il provento dalle sue origini illecite, non solo sotto il profilo giuridico, ma anche dal punto di vista geografico¹. Esempio

¹ Al riguardo, si distinguono le attività di riciclaggio cosiddette "primarie" - poste in essere direttamente da chi ha commesso i reati presupposto - dalle condotte di riciclaggio cosiddette "secondarie" o "complementari", in quanto sviluppate da soggetti estranei ai reati "matrice". Va da sé che l'accertamento di responsabilità nel campo delle attività di riciclaggio secondarie presuppone sempre l'accertamento delle responsabilità penali nei reati presupposto e nelle attività di riciclaggio primarie.

tipico, e al tempo stesso sofisticato, è rappresentato dalle interposizioni societarie, cioè da quelle procedure mediante le quali si accede alla costituzione ed al finanziamento di società a capitale azionario tra loro interconnesse. Queste imprese - che già di per sé sono in condizioni di “oscurare” la titolarità giuridica del capitale e la legittimità dei finanziamenti - sono ordinariamente compartecipi di ulteriori assetti societari, sostanzialmente anonimi, i quali a loro volta sono “capifila” di altre strutture della stessa specie. Attraverso questa progressiva schermatura, l’originaria illiceità e la stessa titolarità del denaro vengono confuse già nella prima “proprietà” per disperdersi nelle altre. Tale effetto si produce quando la società madre, che dà l’avvio alla c.d. “cascata societaria”, è situata all’estero, impedendo qualsiasi sondaggio sulla liceità del primo, come degli ulteriori finanziamenti. La ricostruzione per pervenire alla fonte originaria, attraverso questa “stratificazione”, appare a questo punto assai difficile, specie in considerazione del normale ricorso ai servizi prestati dai c. d. “paradisi finanziari”, ai quali spesso si unisce l’intervento di circuiti bancari clandestini;

- investimenti dei capitali “lavati” in attività lecite: è questa la fase di collocamento, la più delicata perché comporta l’emersione di ricchezza in capo ad un determinato soggetto. Ne sono esempi tipici l’acquisto di beni mobili ed immobili, la concessione di prestiti, di finanziamenti, di sovvenzioni, gli acquisti di azioni, di obbligazioni, di titoli di stato e così via. Se la fase di collocamento va a buon fine, è possibile passare a quella dell’integrazione, cioè dell’assunzione - da parte della nuova ricchezza - di un’apparente legittimità nel sistema. Una forma classica di integrazione si individua nella costituzione di società di capitali, quindi di soggetti dotati di personalità giuridica, autonomi produttori di reddito e di ricchezza, idonei schermi di interposizione per la fonte illecita del capitale originario.

Le tre fasi possono esaurirsi in un Paese, ma possono - e questa è la norma - intersecarsi ed intaccare territori di più Paesi attraverso il sistema delle compensazioni, da sempre sfruttato in via preferenziale dalla criminalità organizzata e di cui meglio tratteremo in prosieguo.

b. Le condizioni che favoriscono lo sviluppo del riciclaggio

Il progresso tecnologico, lo sviluppo dell’informatica e della telematica insieme alla libertà concessa al capitale internazionale di andare laddove compaiono le migliori opportunità di guadagno, hanno reso tecnicamente possibile quel fenomeno oggi comunemente indicato come “globalizzazione dell’economia”.

L’integrazione economico-politica di vaste aree del mondo ed il ricorso da parte di alcuni gruppi di Paesi a “barriere” non tariffarie sono state alla base dello sviluppo di nuove forme finanziarie utilizzate per accedere o rimanere nei mercati esteri.

Il passaggio, infine da parte di alcuni governi, da atteggiamenti di cautela a politiche di incentivazione degli investimenti esteri e di apertura verso una liberalizzazione delle operazioni commerciali possono essere considerati i presupposti - in assenza di idonee regolamentazioni - per lo sviluppo di azioni di criminalità economica.

Il procedimento inverso si presenta sempre estremamente difficoltoso, come emerge dall’esempio sopra riportato: di qui l’esigenza di percepire e colpire l’attività di riciclaggio quando è ancora in corso e, comunque, in un momento il più ravvicinato possibile alla commissione dei delitti matrice e/o delle attività primarie. Ai fini dell’inquadramento delle due tipologie di condotta nelle fattispecie penali, è da precisare che le attività primarie non possono che rientrare nei reati associativi, quale espressione della condotta di partecipazione al sodalizio criminale, mentre le attività secondarie rientrano correttamente nelle previsioni di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p....

La caduta del muro di Berlino e dei regimi comunisti nell'Europa centro orientale ha impresso una fortissima accelerazione ad un processo di ristrutturazione dell'economia internazionale, in virtù della quale economie pianificate, fino ad allora chiuse ai movimenti finanziari internazionali, hanno modificato le loro legislazioni in senso liberistico, aprendosi ai principi dell'economia di mercato nel tentativo di "recuperare il tempo perduto", introducendo incentivi per gli investimenti esteri.

Questa evoluzione non ha interessato soltanto gli aspetti economico-finanziari, provocando la caduta dei sistemi di controllo dell'economia, ma ha contemporaneamente anche interessato gli aspetti amministrativi, comportando ad esempio una politica di generale abolizione dei visti di ingresso nei Paesi dell'Europa centro-orientale.

L'accordo Gatt-Uruguay Round, la scomparsa dell'URSS e l'accordo di Maastricht rappresentano nel contesto storico recente gli eventi determinanti che hanno contribuito al passaggio dell'economia internazionale verso la forma del "villaggio globale", delle cui opportunità e libertà la criminalità organizzata indubbiamente sta approfittando.

Sintetizzando, possiamo affermare che il notevole sviluppo del fenomeno in esame è stato favorito in questi ultimi anni da alcuni presupposti, individuabili nella:

- facilità con cui il denaro può essere immesso nel circuito monetario;
- possibilità di trasferire liberamente e senza successivi controlli ingenti capitali da un Paese all'altro, mutuando le tecniche ed i sistemi sofisticati introdotti dalle società multinazionali;
- elevata capacità imprenditoriale ed efficienza delle organizzazioni criminali, che si avvalgono dell'apporto di consulenze finanziarie altamente qualificate.

c. Metodologie operative del riciclaggio

Le operazioni finalizzate a "riciclare" i capitali "sporchi" possono essere effettuate attraverso vari sistemi, tra i quali evidenziamo quelli dei quali più frequentemente è stato accertato l'impiego, spesso usati anche per esportare illecitamente capitali, frutto di altre attività illecite non necessariamente collegate al fenomeno mafioso (evasione fiscale, "tangenti", etc.):

(1) Il trasporto di valuta a mezzo corrieri

Il sistema viene generalmente adottato per l'esportazione clandestina di capitali, di non rilevante entità, occultati sulla persona, nei bagagli e/o negli automezzi. Ovviamente, oggetto del trasporto - oltre ai contanti - possono essere anche valute, titoli o altri mezzi di pagamento. In qualche caso, è stato accertato il ricorso al sistema postale con l'inoltro al "fermo posta", al fine di evitare l'indicazione del mittente e di rendere aleatoria la rintracciabilità del destinatario;

(2) L'utilizzazione delle case da gioco

Come già anticipato in premessa, sono state proprio le indagini condotte nell'ambito di alcuni casinò ad alzare il primo velo nei riguardi dell'opinione pubblica sul fenomeno del riciclaggio.

Proprio in ragione del particolarissimo ambiente, nonché delle procedure estremamente semplici in uso per il cambio di soldi contro *fishes*, le case da gioco costituiscono un terreno ideale per il riciclaggio. Questo, poi, può essere particolarmente favorito dalla

connivenza di personale corrotto, che provvede ad intervenire illecitamente sull'andamento dei giochi.

E ciò, senza considerare la possibilità non tanto peregrina di infiltrazioni mafiose negli stessi organi societari. In tale ipotesi, l'intera casa da gioco potrebbe divenire strumento di riciclaggio in grande stile: nel recente passato, sono stati ampiamente trattati dai "media" i tentativi della criminalità organizzata e/o di persone ad essa collegate di infiltrazione in alcuni casinò, attraverso l'acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza della società di gestione;

(3) Le cosiddette "compensazioni"

In questo caso, viene accreditata all'estero una somma a favore di un cittadino residente in Italia, a fronte di identica procedura effettuata nel nostro Paese a favore della controparte residente all'estero, ovvero illecitamente titolare di un conto all'estero pur essendo "cittadino residente", oppure legittimo titolare di un conto estero, in quanto appartenente a determinate categorie per le quali sono previsti particolari regimi valutari agevolativi: operatori economici autorizzati, emigranti, etc.

Il sistema, particolarmente usato, presenta un notevole margine di sicurezza, in quanto non presuppone alcun movimento di fondi nè alcuna operazione di carattere valutario. Il suo accertamento è stato spesso casuale e legato quasi sempre alla conoscenza, acquisita in via investigativa, dell'effettivo illecito rapporto economico sottostante all'operazione;

(4) L'utilizzazione del sistema bancario nazionale

L'enorme consistenza dei capitali provenienti dalle attività criminali delle associazioni di tipo mafioso non consente di ignorare il sistema bancario a fini di riciclaggio: il denaro liquido viene immesso sul canale bancario con modalità diversificate, anche in relazione al "livello" dei soggetti deputati all'attività di *money laundering*. Dalla semplice richiesta di assegni circolari, si passa all'apertura di conti correnti ovvero all'accensione di libretti di deposito al risparmio - prevalentemente al portatore - spesso a mezzo degli stessi assegni circolari in precedenza acquisiti.

Ma anche il cambio di valuta italiana in valuta estera può rispondere all'esigenza, quando le organizzazioni non si avvalgono del sistema bancario per l'esportazione o l'importazione di valuta (italiana od estera) per il regolamento di "operazioni commerciali e/o finanziarie" con l'estero, vere o fittizie che siano.

L'esportazione di valuta consente di "ripulire" capitali, a fronte di importazioni di beni e/o servizi effettivamente o fittiziamente effettuate.

L'importazione di valuta, invece, consente di reimmettere sul mercato nazionale capitali di provenienza illecita, già "lavati" a seguito del deposito ovvero del semplice transito nei sistemi bancari internazionali.

(5) Il sistema delle sovrappuntazioni e delle sottopuntazioni

Quando viene adottato tale sistema, le operazioni economiche fatturate sono effettive, mentre fittizi, ma concordati, sono i prezzi esposti - artatamente aumentati all'importazione e diminuiti alla esportazione - con la conseguenza di consentire la costituzione all'estero di disponibilità valutarie anche ingenti.

Connesse con tale pratica sono, ovviamente, gravi violazioni di carattere fiscale dipendenti dall'annotazione di fatture che - esponendo valori eccedenti l'effettivo

ammontare dell'operazione - consentono di dedurre indebitamente costi inesistenti ovvero di ottenere indebiti rimborsi IVA;

(6) Gli investimenti in Italia dietro prestiti effettuati da società finanziarie o banche estere

In genere, le società finanziarie o le banche estere hanno sede in “paradisi fiscali”, fanno capo a personaggi sconosciuti - probabilmente complici di traffici illeciti - e praticano tassi d'interesse particolarmente allettanti. Il sistema consente di legittimare anche ingenti investimenti, oltretutto con la possibilità di legale riesportazione dei capitali prima investiti. In tal modo, può essere ottenuto un “triplo lavaggio” dei capitali:

- 1^a fase: esportazione di valuta o compensazione “estero su estero” di capitali illeciti con deposito in banche estere ovvero costituzione di società finanziarie estere;
- 2^a fase: erogazione di finanziamenti in Italia da parte delle banche o delle finanziarie, legalmente riconosciute nel Paese di sede, ed investimenti - in genere, di natura immobiliare - in Italia;
- 3^a fase: liquidazione degli investimenti e nuova “legittima” riesportazione dei capitali, quali frutto di smobilizzo di precedenti investimenti “esteri”;

(7) La stipula di fittizi contratti di leasing

Ciò consente una serie di attività illecite sul piano fiscale oltre al riciclaggio di capitali da parte di società finanziarie collegate con le associazioni criminali ovvero da queste controllate. In pratica, i fittizi contratti di *leasing* permettono non solo di “coprire” veri e propri finanziamenti da soggetti non autorizzati ai sensi della legge bancaria, ma altresì di:

- dedurre indebitamente i costi dei canoni della locazione finanziaria da parte dei soggetti che figurano come locatari;
- usufruire indebitamente di contributi statali e/o di Enti locali, destinati ad incentivare determinati settori produttivi ovvero ad incentivare investimenti in aree depresse;
- ammortizzare indebitamente beni inesistenti da parte delle società locatrici.

Ma anche le metodologie del riciclaggio tendono a rinnovarsi, a mano a mano che le attività di contrasto divengono più incisive. Così, la più recente novità - impiegata nella 2a fase del riciclaggio, quella cioè che tende a separare i capitali acquisiti dalla loro origine illecita - è costituita dall'uso delle *Primary Bank Guarantee* (PBG's) o titoli simili, quali *prime bank notes* e *prime bank standby letters of credit*.

Con l'impiego di tali titoli, i capitali illeciti - esposti al rischio di monitoraggio - rimangono fermi, mentre in loro vece si muovono le garanzie in un vortice di triangolazioni tra banche².

Da quanto sopra esposto, emerge evidente come numerose siano le possibilità operative offerte al riciclaggio di capitali provenienti dalle attività criminali.

Alle procedure indicate, che rappresentano le forme più tipiche dell'illecita attività, occorre sommare un'infinità di varianti, dipendenti dalle possibili attività di reinvestimento all'estero - lecite ed illecite - dei capitali esportati³ ovvero dallo

² In una recente operazione antiriciclaggio condotta nei confronti di un noto clan mafioso di Catania, è stato accertato che per disperdere le tracce dell'origine illecita erano state impiegate garanzie bancarie per circa 2.000 miliardi di lire.

³ Basti pensare ad ulteriori investimenti in traffici d'armi, in petrolio, in oro, in diamanti, in azioni di

sfruttamento delle opportunità offerte da disonesti operatori nazionali⁴. Al riguardo, è ancora da sottolineare che, nel loro complesso, le varie metodologie usate a fini di riciclaggio comportano il compimento di ulteriori attività criminose, delle quali ricordiamo le più ricorrenti: l'emissione e/o l'utilizzazione di fatture a copertura di operazioni economiche inesistenti, la frode fiscale, le truffe in campo commerciale, i reati societari e fallimentari, le frodi su contributi comunitari, l'usura, della pericolosità della quale - anche nella prospettiva di una progressiva acquisizione di attività economiche - si è ormai acquisita coscienza.

Si viene così a determinare una vera e propria spiralizzazione delle attività criminali, che tende ad intaccare ed inquinare tutto il sistema economico.

2. Il problema dei paradisi bancari e fiscali

a. Generalità

Una compiuta valutazione del fenomeno del riciclaggio non può prescindere dal prendere in considerazione anche il ruolo di quei Paesi i cui ordinamenti prevedono particolari facilitazioni, tanto nel settore fiscale che in quello bancario, a favore di persone fisiche e/o giuridiche, spesso non residenti.

Tali Paesi sono comunemente definiti con il termine di "paradisi" fiscali o bancari, espressione che, per l'indubbia efficacia ed il trasparente significato, è entrata ormai a far parte del lessico abituale di quanti si occupano di problemi finanziari, tributari, valutari e bancari anche in campo internazionale.

L'approccio ai singoli ordinamenti giuridici è, tuttavia, impresa assai ardua non tanto per il numero consistente dei Paesi potenzialmente interessati al fenomeno, quanto per l'estrema riservatezza di cui essi si circondano.

Peraltro, sia a causa dell'accentuata fluidità delle situazioni, sia per il fatto che il concetto di "paradiso", fiscale o bancario, ha validità del tutto relativa, in ragione degli ordinamenti giuridici che vengono comparati, un'analisi dei diversi sistemi non potrebbe considerarsi assolutamente esaustiva.

Laddove, poi, tale comparazione fosse effettuata con un sistema come quello italiano, che presenta un "segreto bancario" condizionato dalla normativa vigente ed un onere impositivo molto accentuato (la ritenuta sugli interessi da depositi bancari praticati in Italia è forse la più alta d'Europa), la validità della considerazione innanzi formulata si presenta ancora più evidente, poichè nei confronti dell'Italia possono considerarsi come paradisi fiscali e/o bancari non solo moltissimi Paesi del mondo, ma anche dell'Europa e della stessa U.E..

Per tali ragioni, la presente disamina si prefigge lo scopo di:

- illustrare gli aspetti salienti e di pressoché generalizzata valenza, in funzione dei quali taluni Paesi assumono la veste di paradisi fiscali o bancari;
- fornire indicazioni sulle loro caratteristiche geo-economiche e geo-politiche.

b. Aspetti salienti

⁴ società multinazionali, in titoli al portatore, etc.
Oltre a società finanziarie comunque collegate con l'organizzazione criminale, si prestano assai bene allo scopo - in dipendenza della loro attività, che presuppone frequenti contatti con operatori esteri e con movimentazione di somme cospicue - le agenzie di viaggio, le gallerie d'arte, le società di produzione e di distribuzione cinematografica, etc.

Alcuni esperti hanno posto in evidenza come, anziché distinguere i "paradisi" in "fiscali" e "bancari", sarebbe forse più opportuno e significativo denominarli sinteticamente, "paradis financiers", usando un termine onnicomprensivo che faccia riferimento alle caratteristiche fondamentali di quei Paesi presso i quali:

- il segreto bancario è rigidamente tutelato e salvaguardato;
- le operazioni valutarie e finanziarie in genere sono rese rapide ed agevoli da idonei e specifici strumenti legislativi;
- gli istituti di credito garantiscono alla clientela il più assoluto anonimato;
- lo svolgimento di accertamenti bancari o patrimoniali è inibito o, quantomeno, reso difficile e limitato a casi di assoluta indispensabilità;
- l'assistenza giudiziaria ed eventuali Commissioni rogatorie estere non è assicurata e garantita dalla esistenza di accordi internazionali;
- l'irrisorietà (se non inesistenza) di gravami fiscali sui redditi societari e/o delle persone fisiche e sui redditi da capitale rende particolarmente vantaggiosi e lucrosi i depositi monetari, gli investimenti ed i traffici di valuta.

La legge finanziaria per l'anno 1992 ha introdotto - per la prima volta in Italia - la nozione di paradiso fiscale, rinviando ad un decreto (il D.M. 24.4.1992) la sua specificazione che rileva sotto un duplice profilo:

- individuazione della categoria reddituale da utilizzare quale parametro in sede di confronto dell' onere complessivamente sopportato dal soggetto italiano e dal soggetto estero;
- elencazione dei Paesi che, terminato il confronto, rientrano nella definizione di Stato o territorio a sistema fiscale privilegiato.

Orbene, è del tutto intuitivo come, nell'ambito dei "paradisi finanziari", la denominazione di "paradisi bancari" si attagli specificamente a quei Paesi in cui siano maggiormente privilegiati gli aspetti garantistici correlati all'attività bancaria in genere ed al segreto bancario in particolare, mentre possono definirsi "paradisi fiscali" quelli dove assumono più marcata rilevanza le agevolazioni fiscali, soprattutto ai non residenti che compiono operazioni finanziarie di varia natura.

Al riguardo, giova anche osservare che, nella maggioranza dei casi, nei "paradisi" è riscontrabile un'accentuata permissività in entrambi i settori: ciò del resto appare ovvio ove si consideri che le attività economiche che possono essere sottoposte a gravami impositivi devono essere svolte, pressoché necessariamente, mediante l'ausilio, diretto o indiretto, di enti creditizi.

In realtà, l'attenzione deve essere rivolta soprattutto ai "paradisi bancari", poiché per le organizzazioni criminali l'esigenza dell'anonimato nelle operazioni economiche e della correlata, rigida tutela del segreto bancario è senz'altro preminente rispetto a quella del maggior lucro ottenibile attraverso le agevolazioni fiscali. D'altro canto, per le "holding internazionali del crimine" l'unico sistema oggettivamente valido e possibile per "lavare" il denaro "sporco" è quello di immetterlo nel circuito del sistema bancario internazionale. Da quanto innanzi osservato, consegue che è proprio nell'accentuata ermeticità del sistema bancario che si rinviene la caratteristica saliente dei "paradisi" ai quali le grandi organizzazioni rivolgono la loro attenzione, mentre, al contrario, è proprio nella "trasparenza" delle attività bancarie che le Autorità politiche ed economiche di quei Paesi, che "paradisi" non sono, riconoscono ed indicano il più valido sistema per combattere il fenomeno del riciclaggio.

c. Aspetti geo-economici e geo-politici dei "paradisi finanziari"

Per meglio comprendere la problematica in argomento occorre soffermarsi sulle più importanti caratteristiche geo-economiche e geo-politiche dei "paradisi".

In ordine al primo dei suddetti aspetti, è da rimarcare che, di norma, i "paradisi finanziari" albergano in nazioni che - non disponendo a monte di un solido potenziale economico, ovvero avendo visto ridursi nel tempo le proprie risorse e capacità produttive oppure affievolirsi e talora addirittura sparire il sostegno loro originariamente assicurato da Stati economicamente più solidi e potenti - forniscono "ospitalità" agli ingenti capitali di soggetti residenti in Paesi terzi, contraddistinti da ordinamenti giuridici più severi e quindi attratti da una sommatoria di predisposizioni specificamente finalizzate a sopportare e rendere più agevoli, sicure e lucrose le attività finanziarie e valutarie.

E' il caso sia di numerose ex colonie (Antille, Cayman, Seychelles, Barbados, Hong-Kong, etc...) che hanno, in tutto o in parte, ottenuto l'indipendenza politica ed economica, perdendo però, contestualmente, il supporto finanziario delle nazioni "colonizzatrici", sia di taluni Paesi della stessa Europa, poco estesi territorialmente e di modeste capacità produttive (Liechtenstein, Lussemburgo, Isole del Canale).

Sul piano politico, invece, i "paradisi" sono caratterizzati dalla presenza di Governi stabili ed omogenei (spesso totalitari), capaci quindi - o ritenuti tali - di conferire continuità alla politica e durevolezza alle regole economiche e valutarie. E' infatti assiomatico che nessuno affiderebbe la gestione dei propri capitali - lecitamente o illecitamente accumulati - ad istituti di credito od a società finanziarie ubicate in Paesi in cui un improvviso sovvertimento dell'ordine costituito potrebbe provocare un repentino dissesto economico o, addirittura, la confisca di tutti i capitali esistenti su quel territorio.

3. Il problema dei sistemi bancari clandestini

a. Premessa

Nel mondo creditizio, si sostiene che il denaro "sporco" che transita per i canali ufficiali costituisce una minima percentuale del totale: tuttavia, l'esistenza, tra l'altro, di sistemi bancari clandestini pone in dubbio tale diffusa opinione.

Esiste, infatti, un'attività bancaria clandestina - che, probabilmente, precorre gli odierni sistemi ordinari del credito - la cui nascita, sebbene non documentata, viene generalmente collocata in Asia. Il sistema aggira le procedure bancarie legali ed è maggiormente diffuso e disponibile nei Paesi in cui vigono disposizioni a controllo del cambio, in quanto consente di non lasciare tracce documentali delle transazioni.

Le motivazioni che spingono i "clienti" a servirsene sono diverse e vanno dall'invio di piccole somme di denaro a parenti residenti in Paesi poveri all'elusione fiscale, dall'evasione fiscale al finanziamento di attività criminali, quali il traffico di stupefacenti ed il terrorismo. Pertanto, se da una parte il sistema si presenta come un servizio per la comunità appropriato ed accettato, dall'altra potrebbe presentarsi come un'attività interamente criminale.

b. Caratteristiche dei sistemi bancari clandestini

Il sistema bancario clandestino è noto ai propri "clienti" con varie denominazioni: ai cinesi come sistema bancario "Chop Shop"; nel sub continente indiano sistema "Chiti", "Hundi" e "Hawalla"; tra i latino-americani come sistema "Cash House" termine quest'ultimo in via di diffusione anche nel Nord America, in conseguenza dei fenomeni di emigrazione. In particolare, "Chop" e "Chiti" sono i nomi dati ad un documento che funge sia da ricevuta che da tratta a vista; "Hawalla", invece, è un termine che significa "riferimento", mentre "Hundi" significa "fiducia".

In effetti, alla base del sistema bancario clandestino c'è proprio la fiducia, senza la quale l'intera struttura crollerebbe.

Per brevità, si può definire "Hawalla" il sistema bancario clandestino organizzato, a livello internazionale, sulla scia degli emigranti e dei commercianti che si sono stabiliti in altri Paesi.

I banchieri Hawalla, spesso, sono membri di antiche famiglie di cambiavalute. Essi possono essere costituiti da negozianti, commercianti, agenti di viaggio, orefici o da esercenti attività commerciali o professionali - notoriamente rispettabili - che hanno usuali rapporti con un gran numero di clienti e per ingenti somme di denaro contante. Gli stessi godono di fiducia e rispetto nell'ambito delle proprie comunità e, con il trascorrere del tempo, acquisiscono anche un certo grado di potere nei confronti dei loro clienti.

La forma di comunicazione chiusa ed informale esistente nelle comunità di immigrati fornisce ai potenziali clienti un facile mezzo per individuare i locali banchieri Hawalla e parimenti non sussistono reali difficoltà - per questi ultimi - ad ottenere clienti, sebbene non pubblicizzino apertamente i propri servizi.

Inoltre, frequentemente il banchiere Hawalla riveste anche un ruolo chiave nella vita della comunità in cui vive: quotidianamente, egli si adopera per l'invio di somme di denaro derivanti dai profitti ottenuti da commercianti della comunità, evitando in tal modo il pagamento di eventuali imposte sul reddito; lo stesso, altresì, potrebbe aver concordato o potrebbe essere stato corrotto o obbligato a trasferire, verso altri Paesi, ingenti capitali che potrebbero rappresentare il provento di attività criminali o essere destinati a finanziare traffici illeciti.

L'attività bancaria Hawalla funziona con varie modalità, talune sostanzialmente analoghe a quelle utilizzate per il riciclaggio e già illustrate in precedenza, quali in particolare le compensazioni estero su estero, nonché tutte le possibili variazioni sul tema.

L'utilizzo del sistema bancario clandestino manifesta ancor più la propria pericolosità se si affianca alle organizzazioni criminali, ovvero ne costituisce parte integrante.

Come noto, ogni "transazione criminale" necessita di finanziamenti: le spedizioni di droga, ad esempio, devono essere pagate in anticipo, prima che la droga stessa possa essere rivenduta. Lo stesso vale per le armi e le munizioni.

Il relativo denaro, qualora non già disponibile, deve pertanto essere acquisito o dal sistema creditizio ufficiale - cui ovviamente le sottostanti operazioni non sono rese note, ma al quale in ogni caso occorre fornire una giustificazione e delle garanzie con relative tracce documentali - ovvero da quello clandestino, che consente di mantenere l'assoluto anonimato.

Peraltro, è verosimile ritenere che il banchiere Hawalla gestisca anche conti presso gli enti creditizi convenzionali dei quali può utilizzare, a favore del proprio cliente, tutti i servizi offerti.

6. Il peso del riciclaggio sull'economia interna ed internazionale

A questo punto, sembra opportuno porre in evidenza alcuni effetti del riciclaggio che non sempre è dato percepire nella loro giusta dimensione.

In via generale, occorre considerare che l'immissione di enormi masse di denaro liquido, provenienti da attività illecite, ha sempre effetti distorsivi sui sistemi economici nazionali ed internazionali.

Per quanto attiene al mercato interno, viene fortemente lesa il principio della libera concorrenza, in quanto gli operatori legati all'organizzazione criminale si avvalgono di fonti di finanziamento occulte ed al tempo stesso cospicue, tali da affrancarli dal ricorso al credito bancario ovvero dai normali canali di finanziamento e dai relativi oneri per i non lievi tassi d'interesse. A ciò si aggiunge la tendenza, insita nel metodo "mafioso", ad acquisire fette sempre più cospicue di mercato. Ciò acuisce le difficoltà per le aziende estranee al sistema mafioso - necessariamente orientate ad una gestione oculata, basata sui principi dell'economia aziendale - che talvolta sono costrette ad uscire dal mercato, consentendo così la determinazione di situazioni di vero e proprio monopolio. Viene così meno anche la competitività imprenditoriale, facendo di fatto saltare ogni regola di mercato, grazie anche alle caratteristiche di particolare flessibilità e duttilità dell'azienda governata dal crimine organizzato, ai cui scopi è asservita, per la totale indifferenza rispetto ai maggiori problemi che si pongono alle imprese tradizionali, quali i costi ed i finanziamenti.

Al riguardo, è infine da segnalare come normale la prassi di intestare fittiziamente le attività economiche formalmente lecite a parenti o prestanome di assoluta fiducia, ottenendo contestualmente due risultati: riciclare agevolmente capitali illeciti e giustificare rapidi arricchimenti.

Ovviamente, attesi gli scopi perseguiti, l'associazione di tipo mafioso tende ad inserirsi nei settori imprenditoriali a più alta redditività. Di qui, la predilezione per la costituzione di società:

- di import/export, che consentono - nel corso della normale gestione - ulteriori possibilità di attività illecite, quale il contrabbando intransigente di merci ad alta incidenza fiscale;
- operanti nel campo degli appalti di opere pubbliche, facilmente acquisiti con l'impiego di forme di deterrenza nei confronti della concorrenza ovvero ricorrendo ad attività di corruzione occasionale o sistematica oppure ancora con il sistema dei sub-appalti ottenuti sempre grazie al metodo mafioso, che nella fattispecie si avvale della violenza sulle persone, degli attentati a cantieri ed impianti, dell'intimidazione nei confronti di fornitori sino al rallentamento del disbrigo burocratico presso enti pubblici e privati, grazie a tempestive e talvolta impensabili infiltrazioni;
- di commercio all'ingrosso, non disdegnando di unire alla pratica commerciale la truffa in grande stile nei riguardi dei fornitori, specie in concomitanza con l'improvvisa chiusura dell'attività;
- costituite ad hoc, per acquisire indebitamente contributi allo sviluppo di settori in crisi ovvero per l'incentivazione di attività industriali in zone economicamente depresse, erogati dallo Stato o dalle Comunità economiche europee⁵. E, a tali fini, l'organizzazione

⁵ Con Legge 19 marzo 1990, n. 55, è stato opportunamente introdotto nel Codice penale l'art. 640-bis, che sanziona la "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" commessa da chiunque procuri a sé o ad altri - con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore - contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

criminale, talvolta, preferisce “rilevare” aziende già esistenti, ovviamente ricorrendo ad ogni forma di coazione possibile.

Ne deriva un inquinamento del sistema economico-imprenditoriale: da una parte, aziende con ampie possibilità di autofinanziamento e progressiva redditività e, dall'altra parte, aziende costrette a ricorrere anche a crediti usurari, a corrispondere tangenti per sopravvivere, con conseguente contrazione degli utili di esercizio, quando addirittura non sono costrette alla chiusura ovvero a consentire l'inserimento negli organi societari di soggetti fiduciari della organizzazione criminale.

Nel contesto, anche per entrare più agevolmente nei circuiti finanziari internazionali, assume particolare rilevanza e pericolosità la tendenza, da parte delle associazioni mafiose, di conseguire il controllo di intermediari finanziari: talvolta attraverso la costituzione di società finanziarie e/o fiduciarie, talaltra condizionando l'attività di piccole banche, di rilievo provinciale e/o regionale, mediante il convogliamento di grandi masse di denaro liquido ovvero infiltrandovi elementi di fiducia. Il deposito di forti capitali liquidi di provenienza illecita nella stessa Banca può comportare anche il rischio di una sua crisi. Infatti, se l'entità del denaro sporco depositato raggiunge livelli allarmanti rispetto alle riserve “pulite”, un suo ritiro improvviso può provocare la crisi dell'Istituto, che può essere impedita soltanto cedendo ad azioni ricattatorie.

Per quanto, invece, attiene all'impatto degli ingenti capitali accumulati dalla criminalità organizzata sui mercati internazionali - una volta individuate idonee aree di investimento ed i settori economici in grado di remunerarli adeguatamente - è da sottolineare che l'infiltrazione mafiosa si è sviluppata lungo due concomitanti direttrici operative: quella degli investimenti monetari e quella degli investimenti finanziari. La prima viene sviluppata attraverso veri e propri circuiti bancari paralleli, ai quali talvolta concorrono, in buona o mala fede, istituti bancari nazionali ovvero esteri con organizzazione stabile in Italia. In tal modo, l'ingente liquidità del crimine organizzato viene utilizzato per forti speculazioni sui cambi, in grado - in qualche caso - di condizionare il corso dei cambi stessi e addirittura di determinare aspetti d'interesse della politica di Paesi non molto “attenti” alla provenienza dei capitali che vi affluiscono.

Circa, infine, gli investimenti finanziari sui mercati internazionali, la criminalità organizzata tende ad acquisire, anche in questo caso, il controllo di imprese operanti in settori economici connotati da alti tassi di redditività, nella prospettiva di giungere ad infiltrare il capitale di multinazionali e, attraverso queste, di inquinare gli stessi mercati borsistici internazionali. Al tempo stesso, tuttavia, le organizzazioni criminali non disdegnano gli investimenti nei cosiddetti prodotti derivati, quali *swap*, *option*, *future*⁶. Questa duplice azione monetaria e finanziaria può in qualche maniera connotarsi come “un'arma economica” atta anche a minare la stabilità dello Stato destinatario dell'azione criminale. La criminalità organizzata è infatti in condizione di mobilitare ingenti masse monetarie indirizzandole verso speculazioni che possono in alcuni casi influire sul corso dei cambi, condizionando la politica economica di alcuni Paesi⁷. Parallelamente, l'azione

⁶ Gli investimenti nello specifico settore hanno dato luogo ad un mercato stimato in circa 20.000 mld USD, per la costituzione di fondi neri e per il lavaggio di capitali di provenienza illecita, ovviamente appoggiato presso paradisi bancari, ove il segreto bancario è rigidamente tutelato ed eventuali rogatorie non sono assicurate.

⁷ Il Fondo Monetario Internazionale, in una dichiarazione ufficiale, considera il riciclaggio un ostacolo al compito di mantenere e fare funzionare correttamente il sistema monetario. Ciò che preoccupa maggiormente il FMI sono soprattutto due aspetti: la distorsione che le attività criminali introducono nelle economie dei vari Paesi (specie in quelli più piccoli ed in via di sviluppo), assorbendo risorse che

delle organizzazioni criminali rivolta agli investimenti finanziari può arrivare - attraverso l'infiltrazione di capitali da riciclare in attività anche multinazionali - ad influenzare pesantemente i mercati borsistici.

In sostanza, l'impatto dei capitali di illecita provenienza sui mercati rappresenta una minaccia al sistema economico non solo nazionale ma anche internazionale, sul quale peraltro premono anche le organizzazioni criminali di altri Paesi - con le quali le associazioni di stampo mafioso italiane hanno stretto saldi vincoli - sino a determinare intrecci economico-finanziari dagli effetti potenzialmente dirompenti. Tutto ciò impone - in modo sempre più pressante - una stretta collaborazione tra gli Stati sia sul piano giudiziario che di polizia.

potrebbero essere allocate in modo legittimo, e gli squilibri che il riciclaggio introduce nel mercato finanziario. Secondo il FMI, si è in presenza di un volume d'affari stimato nell'ordine di 300/500 mld USD, cioè tra l'1 ed il 2% del PIL mondiale.

I proventi delle attività criminali - spiega il FMI - vengono investiti non in base alla possibile remunerazione dell'investimento, ma alla possibilità di evitare controlli. Se il fenomeno del riciclaggio dovesse allargarsi - sempre secondo il FMI - due sarebbero i principali pericoli: le organizzazioni criminali potrebbero formare cartelli sempre più potenti, in grado di "ricattare" i Paesi economicamente più deboli, imponendo ad essi regolamentazioni meno severe a pena della fuga dal paese dei capitali illeciti con la possibilità di veri e propri tracolli finanziari; la permanenza di differenze anche sostanziali nella disciplina dei mercati dei capitali favorisce la competizione tra paradisi fiscali ed aree disposte ad accettare il denaro di origine criminale, con il rischio che si inneschi un pericoloso fenomeno di *looping* tra organizzazioni e Governi, specie degli Stati più deboli.